

Allegato

Legge Regionale Puglia n.34/2019

Osservazioni Elettricità Futura e ANEV

La Legge Regionale 34/2019 in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e rinnovo degli impianti di produzione di energia da fonte eolica e fotovoltaica (e segnatamente, il "Titolo II" -*Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare*-, presenta profili di illegittimità costituzionale che di seguito, per comodità di lettura, vengono illustrati articolo per articolo.

Art. 10 Comma 2- Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali – Contrasto con artt. 117, comma 2, lett. s) e 117, comma 2, lett. e) Cost.

Nel relativo comma, si escludono dal procedimento "di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a VIA" esclusivamente i progetti con potenza nominale superiore ad 1 MW, che prevedano:

- a) *per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aerogeneratori pari ad almeno il 50 per cento del totale di aerogeneratori precedentemente installati;*
- b) *per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 20% della superficie radiante precedentemente installata o una riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20% di quella precedentemente occupata.*

Con tale disciplina, la Regione si è autoattribuita il potere di selezionare a priori gli impianti da escludere dall'assoggettamento a verifica o a VIA (impianti di potenza superiore a 1 MW), individuando, nel contempo, anche a quali condizioni l'esclusione dall'assoggettamento debba avere luogo (riduzione del numero di aerogeneratori o della superficie radiante). Ciò si pone in contrasto con la disciplina legislativa esclusiva in materia (la cui competenza è attribuita allo Stato) che non assegna alle Regioni un consimile spazio di intervento normativo. La norma risulta pertanto invasiva dell'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione.

La disciplina in esame è altresì e suscettibile di incidere sull'assetto del mercato. Infatti, laddove subordina l'esclusione dall'assoggettamento a verifica o a VIA alla riduzione del numero di aerogeneratori o della superficie radiante, essa pregiudica il libero accesso al mercato dell'energia creando, tra l'altro, una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese (e tra i diversi modi di produzione dell'energia). Essa risulta pertanto invasiva dell'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione.

Art. 11 - Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali – Contrasto con artt. 117, comma 3 e 117, comma 2, lett. s) Cost.

Comma 4

Si dispone che: “*Sono comunque soggetti al procedimento di autorizzazione unica [...] gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti eolici o fotovoltaici: [...] che sono qualificati come modifiche non sostanziali di impianti esistenti assentiti con DIA, PAS o SCIA e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW*”.

Tale disposizione è illegittima nella misura in cui prevede una disciplina per le modifiche non sostanziali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non conforme a quella disposta dal Legislatore nazionale con la previsione di cui all’articolo 5, comma 3, D. Lgs. n. 28/2011. Infatti, gli atti abilitativi, anche se relativi alle modifiche, sono tipici e sono individuati dalla legge statale di principio che, sul punto, non lascia spazio alle Regioni per introdurre un diverso assetto dei titoli che abilitano alla realizzazione di interventi su impianti esistenti. Tanto premesso, e in relazione a tale comma, si rileva la violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal D. Lgs. n. 28/2011.

Comma 5

La norma dispone l’applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA o la **VIA a tutti gli interventi** che prevedano la realizzazione di un impianto di potenza superiore a 1MW, nel caso in cui l’**impianto esistente non sia stato assoggettato** ai medesimi processi di verifica e valutazione ambientale, o nel caso in cui l’intervento determini un incremento di potenza dell’impianto esistente di almeno 1 MW.

La disposizione, quindi, introducendo una “VIA postuma” equipara tutte le ipotesi in cui l’impianto esistente non sia stato assoggettato a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, senza considerare se tale mancato assoggettamento sia derivante dall’inesistenza, alla data di realizzazione dell’impianto, di disposizioni che prevedessero tale incombente ovvero dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006, estendendo in modo illegittimo l’ambito di applicazione del disposto di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 il quale, peraltro, non assegna alle Regioni alcun potere di arbitraria estensione della disciplina agli impianti esistenti che non sono stati assoggettati a verifica o a VIA, poiché non vi erano tenuti.

Anche sotto questo profilo, dunque, la norma si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione.

In tal modo, inoltre, si equiparano, in violazione dell’art. 3 Cost., situazioni diametralmente opposte tra loro, apparentemente irragionevole applicare alla fattispecie di cui all’art. 11, comma 5, L. Reg. Puglia 34/2019 (che disciplina ipotesi in cui il mancato assoggettamento a VIA è fisiologico) il medesimo trattamento previsto dall’art. 29 D.Lgs. 152/2016 (significativamente rubricato “Sistema sanzionatorio”), il cui più limitato ambito di applicazione è giustificato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea che con sentenza del 26 luglio 2017, nelle cause riunite da C-196/16 a C-197/16, ha stabilito che in

caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto “*il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente*”.

Art. 12 – Rinnovo del titolo abilitativo - Contrasto con artt. 41 e 117, comma 3 Cost.

Comma 1

Al comma 1 la norma dispone che: “*Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, il rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente, per una durata pari a quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, può essere disposto a condizione che si preveda l’esecuzione di uno degli interventi di cui al precedente articolo 11 e:*

- a) per gli impianti **eolici**, la **riduzione** del numero di **aereogeneratori** pari ad almeno il **40 per cento** del totale degli aereogeneratori precedentemente installati.*
- b) per gli impianti **fotovoltaici**, la **riduzione** della **superficie** radiante pari ad almeno il **15%** della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il **15%** di quella precedentemente occupata.”*

La norma, di fatto, introduce dei vincoli irragionevoli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio di impianti a fonti rinnovabili che, tuttavia, la disciplina nazionale ed europea di principio (D. Lgs. n. 387/2003) né prevede espressamente, né consente alle Regioni di introdurre. Nel caso inoltre di impianti che siano stati assentiti in DIA, i citati criteri di rinnovo risultano incompatibili anche con il Testo Unico dell’Edilizia che non prevede tali vincoli per i relativi titoli edilizi. Tanto basta a rendere la norma in contrasto con l’articolo 117, comma 3 Cost.

Inoltre, in concreto, la disposizione in commento pone un intollerabile limite (tra l’altro, postumo) all’iniziativa economica privata, incidendo autoritativamente sui progetti degli operatori già autorizzati e realizzati con la pretesa di imporre la modifica in riduzione, pena il mancato rinnovo del titolo abilitativo. Da qui, il contrasto con l’art. 41 Cost.

Comma 9

La legge prevede

- il deposito di una fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto pari a 50,00€/kW;
- l’istituzione di un fondo di accantonamento a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione pari a 50,00€/kW;
- il deposito di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto pari a 50,00€/kW.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. j) delle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010: *“l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata da: impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale”*. Per di più, *“le Regioni o le Province delegate possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.”*

Incidentalmente, si rammenta che le predette Linee guida sono state emanate in esecuzione dell'art. 12, comma 10, del citato D. Lgs. n. 387/2003 che, come riconosciuto pacificamente dalla Corte costituzionale, enuncia principi fondamentali in materia di fonti rinnovabili.

Le Linee guida non impongono né di garantire che l'impianto venga effettivamente realizzato, né una doppia forma di garanzia per lo smantellamento dell'impianto (dismessione e ripristino dello stato dei luoghi). Inoltre, l'importo della garanzia per il ripristino deve essere parametrato sul valore delle opere da realizzare e non può essere predeterminato in misura uguale per tutte le categorie di opere.

Per tali motivi, la norma regionale eccede la competenza delle Regioni in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili dettata dal D. Lgs. n. 387/2003.

Art. 16 Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale - Contrasto con artt. 97 e 117, comma 3 Cost.

Al comma 2 è previsto che potranno ritenersi *ammissibili* i progetti relativi ad interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento degli impianti in questione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali, a condizione che prevedano una riduzione del numero degli aerogeneratori pari ad almeno il 70% del totale degli aerogeneratori precedentemente installati.

La norma, di fatto, introduce un aprioristico ed arbitrario criterio di valutazione negativa - non previsto dalla normazione nazionale di principio (D.Lgs. n. 387/2003), né supportato da alcuna legittimazione tecnica - dei progetti di intervento sugli impianti esistenti che non prevedano la riduzione del numero degli aerogeneratori pari ad almeno il 70% del totale degli aerogeneratori precedentemente installati con conseguente abdicazione del potere della P.A. di valutazione in concreto delle istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi.

Ciò solo è sufficiente per integrare contrasto con l'art. 97 e 117, comma 3 Cost.